

e indeterminato da [REDACTED] avente sede in Montegranaro (FM), [REDACTED] e di versare in una situazione di sovraindebitamento, che avrebbe avuto la sua genesi nella crisi che ha colpito il comparto calzaturiero, in particolare nel territorio del fermano in cui aveva sede la detta impresa individuale di cui era titolare, crisi, purtroppo, irreversibile che ha comportato la cessazione dell'attività imprenditoriale in data 30/12/2022 e la cancellazione della stessa impresa, come sopra detto.

Con decreto del 7.01.2025, il Giudice Delegato all'istruttoria, evidenziato un deficit di allegazione, ha chiesto una integrazione della documentazione prodotta dal ricorrente, rilevando infatti, che a corredo della domanda, non era stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII, e conseguentemente ha assegnato al ricorrente il termine di giorni cinque per depositare: 1) il ricorso in PDF nativo; 2) l'attestazione del Gestore della Crisi, anche se negativa, richiesta dall'art. 268, comma 3, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. "correttivo ter"), nonché ha ordinato, in relazione all'impresa individuale "MATI'S di Trocchianesi Mattia, con sede in Monte Urano, di cui era titolare il ricorrente, l'acquisizione della certificazione dei debiti della stessa impresa individuale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS.

Il ricorrente ha provveduto in conformità, integrando la documentazione relativa alla situazione reddituale e debitoria dell'impresa individuale detta.

La competenza

Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, poiché il ricorrente risiede in Monte Urano (FM), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Fermo (cfr. all. 5 relazione gestore della crisi- certificato residenza e stato di famiglia).

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio contenuto nella relazione del Gestore della Crisi di cui all'art. 269, comma 2, CCII, ma anche con riguardo a detto obbligo di verità e trasparenza.

Pertanto, la documentazione necessaria è costituita, oltre a quella prescritta dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dell'ulteriore documentazione – eventualmente richiesta dal Tribunale, come nel caso di specie con il decreto del 7 gennaio 2025, a fronte di incongruenze o deficit informativo – in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di sovraindebitamento.

Nella specie, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale con il già citato decreto, il ricorrente ha depositato la documentazione richiesta e sono state acquisite d'ufficio le certificazioni di cui agli artt. 363 e 367 CCII dell'INPS e dell'Agenzia dell'Entrate. La relazione redatta dal Gestore della Crisi dott. Fabio Mora in data 12.12.2024 è adeguatamente motivata, laddove espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché corroborata dai documenti prodotti e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269 comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Il debitore, la cui impresa è stata cancellata dal Registro delle Imprese far data dal 18/01/2023, è stato piccolo imprenditore individuale, sotto soglia, avendo svolto attività come terzista nel settore della produzione delle calzature, ricavando dalla sua attività di impresa *“nell'anno 2019 euro 73.673, nell' 2020 euro 49.806, nell'anno 2021 euro 50.321 e nell'anno 2022 euro 43.457”*, come affermato dal Gestore della Crisi (cfr. pag. 11 della relazione ex art. 269 comma 2, CCII) e come risulta altresì dalle dichiarazioni reddituali allegate al ricorso (cfr. all. 14 relazione Gestore della Crisi) nonché dalla complessiva posizione debitoria come certificata ex artt. 363 e 367 CCII rispettivamente dall'INPS e dall'Agenzia dell'Entrate.

Allo stato a far data dal 19.09.2023 il ricorrente è assunto con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato presso la suddetta società [REDACTED], percependo una retribuzione mensile netta pari ad [REDACTED] (cfr. all.35 relazione Gestore della Crisi); è esclusa, pertanto, l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1 lett. c) e 268 co. 1, CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento, risultante dalla documentazione allegata dal ricorrente, dall'INPS in data 17.01.2025 e dall'Agenzia delle Entrate in data 24.01.2025, depositata in conformità a quanto richiesto con decreto interlocutorio del 07.01.2025, nonché dalla relazione redatta dal Gestore della Crisi, da cui emerge la verifica sulla

completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

In particolare : il ricorrente versa in un effettivo stato di sovraindebitamento considerato che, a fronte dell'attivo costituito dai soli redditi su indicati - non essendo l'istante titolare di beni immobili, e risultando invece intestatario di buono fruttifero cod. BFP3x4 dematerializzato del valore di euro 2.700,00 e di una polizza previdenziale "Postaprevidenza Valore FPP06" del valore di euro 2.049,18, nonché di beni mobili registrati (autovettura Ford Focus, targa DX443TB, immatricolata il 20/06/2009, valore stimato euro 1.500,00, e dell'autovettura Hyundai I.20 Active, targa FS043KP, immatricolata il 31/10/2018, valore stimato euro 9.000,00, che risulta tuttavia necessaria per gli spostamenti) - risulta avere, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, una esposizione debitoria pari a complessivi euro 160.045,59 così composta: 1) euro 15.408,06 nei confronti di CARIFERMO Spa - finanziamento con garanzia MCC (non escussa); 2) euro 4.364,64 nei confronti di AGOS DUCATO Spa; 3) euro 15.865,08 nei confronti del INPS - sede di Fermo; 4) euro 108.947,40 nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione - Roma; 5) euro 8.680,58 nei confronti di Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Fermo 6) euro 1.050,71 nei confronti di Regione Marche; oltre a spese in prededuzione, quantificate in euro 1.459,12 quale compenso per advisor ed 4.270,00- quale compenso O.C.C. come da preventivo accettato (cfr. tabella pag. 14 relazione Gestore della Crisi);

-il nucleo familiare è composto, oltre che dal ricorrente, dai familiari

rispettivamente genitori e sorella del ricorrente; al sostentamento della famiglia concorre il reddito del padre che attualmente svolge nella forma di lavoratore autonomo l'attività di giardinaggio, nonché di cura e servizi alla persona ricavando un reddito netto medio annuo di circa che su base mensile ammonta a circa (cfr. all.31 relazione Gestore della Crisi), mentre nessun apporto significativo al sostentamento della famiglia perviene dalla sig.ra casalinga, nè dalla sig.ra occupata a tempo parziale presso la percependo uno stipendio netto medio mensile di circa (cfr. all.32 relazione Gestore della Crisi); il ricorrente dichiara di sostenere spese mensili, per il sostentamento della famiglia, pari a complessivi (cfr. tabella pag. 18 relazione gestore della crisi).

Piano proposto

Il ricorrente mette a disposizione : la somma di € 350,00 mensili, somma determinata in ragione della retribuzione mensile percepita dal ricorrente, pari ad e che può essere corrisposta anche

grazie al supporto economico del padre [REDACTED] e della [REDACTED] (cfr. pag. 19 relazione Gestore della Crisi); il buono fruttifero cod. BFP3x4 dematerializzato del valore di euro 2.700,00; la polizza previdenziale “Postaprevidenza Valore FPP06” del valore di euro 2.049,18; la somma di euro 1.555,56, importo corrispondente a TFR accumulato dall’inizio dell’attuale rapporto di lavoro (assunzione del 13/09/2023) alla data del 31/10/2024.

Si escludono dalla liquidazione: autovettura Hyundai I.20 Active, targa FS043KP, immatricolata il 31/10/2018, valore stimato euro 9.000,00, che risulta essere necessaria per gli spostamenti; le somme necessarie al mantenimento proprio ed al contributo al mantenimento dei tre familiari con basso reddito (il padre e la sorella) ed anche senza reddito (la madre), somme stimate in [REDACTED] mensili al mese (relazione pag. 18 del Gestore della Crisi).

L’apertura della procedura

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente poiché il suo patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni e, come attestato dall’OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all’art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII.

Il Tribunale nomina Liquidatore il Dott. Fabio Mora, con studio in Porto San Giorgio (FM), via Tevere n.4/6, soggetto iscritto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al vigente decreto del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di Trocchianesi Mattia, nato a Sant’Elpidio a Mare (FM) il 30/05/1991 e residente in Monte Urano (FM), [REDACTED] C.F. TRCMTT91E30I324M;

nomina Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore il Dott. Fabio Mora, con studio in Porto San Giorgio (FM), via Tevere n.4/6;

ordina al ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell’elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengano la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione dell'eventuale futuro reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di [REDACTED] mensili, con obbligo del debitore di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

autorizza l'istante all'uso ed alla detenzione dell'autovettura autovettura Hyundai I.20 Active, targa FS043KP;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Trocchianesi Mattia;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari;

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025

Il Presidente rel.

Sara Marzialetti